



COMUNE DI CALASCIBETTA

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Approvato con delibera di C.S. n.205/1994- Ratificato con delibera di C.C. n.41/1995, modificato con delibera di C.C. n.28/2009, n. 21 del 28/04/2011 , n. 34 del 27/06/2011 e n. 24 del 11/05/2012

Art 1

Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art.2

Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

Art.3

Contenuto del regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 4

Presupposti, soggetti passivi soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.
2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Art. 5

Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditori, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art.1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;

- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

<u>ATTIVITÀ</u>	<u>DETASSAZIONE %</u>
Falegnamerie	60
Autocarrozzerie.	50
Autofficine per riparazione veicoli	50
Gommisti	60
Autofliscine di elettrauto	60
Distributori di carburante	70
Rosticcerie	50
Pasticcerie	50
Lavanderie	70
Verniciatura	60
Galvanotecnici	60
Fonderie	70

Art.6
Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art.65 del D.Lgs 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed

- assimilati producibili nel locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
 3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art. 7

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimettrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. *Nelle zone non rientranti in quella perimettrata, quando di fatto detto servizio è attuato, la tassa prevista è dovuta nella misura ordinaria. Nelle zone in cui non è effettuato il servizio di raccolta, la tassa è dovuta in misura pari al 40% per gli immobili e le aree situati ad una distanza superiore ai 2.500 mt. dal limite delle zone in cui il servizio viene espletato. Tale distanza va determinata in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimettrata o di fatto servita.*¹
3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art.59 del D.Lgs.507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

Art. 8

Parti comuni del condominio

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'alt. 5, comma 2, punto c).
2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art 63 del D.Lgs. 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota, secondo il presente prospetto:
aumento del 15% agli alloggi siti in edifici sino a 6 condomini;
aumento del 10% agli alloggi siti in edifici sino a 10 condomini
aumento del 5% agli alloggi siti in edifici oltre 10 condomini.

Art. 9

Classi di contribuenza

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'alt. 65 del D.Lgs. 507/ 1993, da deliberarsi, nei termini

¹ Comma modificato con delibera di C.C. 28 del 29/05/2009. Modifica in vigore dal 01/01/2009

temporali stabiliti dall'art. 79 comma 2 del Decreto Legislativo stesso, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal previgente regolamento:

1° CATEGORIA : Case, appartamenti e locali ad uso abitazione al mq.	L. 3.120
2° CATEGORIA: locali destinati ad uffici pubblici e privati, Istituti di credito, studi professionali e simili al mq.	L. 11.200
3° CATEGORIA: Negozi e botteghe commerciali al mq.	L. 7.550
4° CATEGORIA: Stabilimenti industriali ed alberghieri, pubbliche rimesse, depositi, locali destinati a Circoli, sale di convegno. Teatri, camera esercizi pubblici (osterie, trattorie,ristoranti, bar) al mq.	L. 15.900
5° CATEGORIA: Alberghi, collegi, convitti, seminari, pensioni, case di cura e simili al mq.	L. 15.900
6° CATEGORIA: Ospedali.ed altri Istituti pubblici di ricovero aventi scopi di assistenza al mq.	L. 2.570

Le aliquote della tassa rifiuti solidi urbani per gli anni 2009 e 2010 sono state determinate con determinate sindacali, rispettivamente n. 259/2009 e 272/2010.

Le stesse sono riportate in calce al presente regolamento

Art. 10
Esenzioni

Sono esenti dalla tassa: (non sono previste esenzioni)

Art. 11
Riduzioni

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.
2. sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.
3. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottostata nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante:30%;
 - b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: == %;
 - c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: == %;
 - d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando esplicitamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: *percentuale di riduzione pari al 30 %.*²

² Comma modificato con delibera C.C. n. 21 del 28/4/2011. In vigore dal 1° gennaio 2011

- e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: 30 %;
- f) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2) del D.L. 507/1993: 25%;
- g) *box , garage,cantine e ripostigli: riduzione del 90%;*³
- h) *Riduzione del 5% per i contribuenti che aderiscono alla campagna di compostaggio domestico, previo accertamento, a campione, sull'effettivo e regolare utilizzo della compostiera.*⁴

4. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, *"Fatte salve le riduzioni di cui alla lettera "h" del precedente comma 3, per le quali l'istanza si intende inoltrata all'atto della richiesta di adesione alla campagna di compostaggio domestico".*⁵

Art.12

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 100%.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art.50 del D.Lgs 507/1993.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art.13

Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art.70 del D.Lgs.507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione e detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

³ Comma modificato con delibera di C.C. n.34 del 27/6/2011. In vigore dal 1° gennaio 2011.

⁴ Comma modificato con delibera di C.C. n. 24 del 11/05/2012 . In vigore dal 1° gennaio 2012

⁵ Comma modificato con delibera di C.C. n. 24 del 11/05/2012 . In vigore dal 1° gennaio 2012

3. E' fatto obbligo all'amministrazione del condominio e dal soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti e detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
4. La denuncia deve contenere:
 - a) L'indicazione del codice fiscale;
 - b) Cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - c) Per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - d) L'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
 - e) La data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
 - f) La provenienza;
 - g) La data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art.14
Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art.64 del D.Lgs.507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui al denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dell'utente subentrante.
5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art.15
Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art.73 del D.Lgs507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art.76 del Decreto Legislativo stesso.

Art.16
Sanzioni

1. Per le violazioni previste dall'art.76 del D.Lgs.507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art.76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.

Art.17

Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art.71 e dall'art.72 del D.Lgs 507/1993.
2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs.31 dicembre 1992, n.546, è disciplinato alla stregua dell'art.63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 e dall'art.20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.638 e successive modificazioni.

Art.18

Entrata in vigore

1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quello previste in attuazione degli artt.59, comma 2, secondo periodo, 63, commi 2,3 e 4, 64 comma 2 secondo periodo, 66 e 72 commi 3,4,5 e 6 del D.Lgs. 507/93, che hanno decorrenza dal 1 gennaio 1995.

ALIQUOTE ANNO 2009

Con determina sindacale n.259 del 30/05/2009 le aliquote della tassa rifiuti solidi urbani anno 2009 sono state determinate nel modo seguente:

CATEGORIA (mq)	TARSU
1^: Case, appartamenti e locali ad uso abitativo	€ 1,55
2^: Locali destinati ad uffici pubblici e privati, istituti di credito, studi professionali e simili	€ 3,80
3^: Negozi e botteghe commerciali	€ 2,90
4^: stabilimenti industriali ed alberghieri, pubbliche rimesse, etc.	€ 4,40
5^: Alberghi, collegi, convitti, seminari, pensioni, etc.	€ 4,40
6^: Ospedali ed altri istituti pubblici di ricovero	€ 4,40

^^
^^^^

ALIQUOTE ANNO 2010

Con determina sindacale n.272 del 30/04/2010 le aliquote della tassa rifiuti solidi urbani anno 2010 sono state determinate nel modo seguente:

CATEGORIA (mq)	TARSU
1^: Case, appartamenti e locali ad uso abitativo	€ 2,00
2^: Locali destinati ad uffici pubblici e privati, istituti di credito, studi professionali e simili	€ 5,50
3^: Negozi e botteghe commerciali	€ 4,50
4^: stabilimenti industriali ed alberghieri, pubbliche rimesse, etc.	€ 6,00
5^: Alberghi, collegi, convitti, seminari, pensioni, etc.	€ 6,00
6^: Ospedali ed altri istituti pubblici di ricovero	€ 6,00